

COMMISSIONE IV
GIUSTIZIA

21.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ORONZO REALE

INDICE

	PAG.
Proposta e disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Senatori FOLLIERI ed altri - Disegno di legge d'iniziativa del Ministro di grazia e giustizia: Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale (<i>Testo unificato approvato dal Senato</i>) (1614)	271
PRESIDENTE	271, 272, 274, 276
FELISETTI	276
MUSOTTO, <i>Relatore</i>	271

La seduta comincia alle 10,30.

MAZZOLA, *Segretario ff.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge senatori Follieri ed altri e del disegno di legge di iniziativa del ministro di grazia e giustizia: Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale (*Testo unificato approvato dal Senato*) (1614).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Follieri, Murmura, Casiani, Pelizzo e del disegno di legge di ini-

ziativa del Ministro di grazia e giustizia: « Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale », già approvati dal Senato in un testo unificato.

L'onorevole Musotto ha facoltà di svolgere la relazione.

MUSOTTO, *Relatore*. Il progetto di legge in discussione, che è stato trasmesso dal Presidente del Senato alla Presidenza della Camera il 2 febbraio 1973 col titolo « Modifiche al libro primo e agli articoli 576 e 577 del codice penale », si ricollega direttamente alla proposta di legge n. 227 del senatore Follieri ed altri ed al disegno di legge n. 372 presentato dall'allora ministro della giustizia Gonella.

Il testo in discussione trae origine dai lavori parlamentari della scorsa legislatura, nel corso della quale al Senato era stato presentato il disegno di legge n. 351, dal titolo « Riforma del codice penale », approvato dal Senato su relazione del senatore Giovanni Leone il 2 luglio 1971, a seguito dello stralcio deliberato dalla Commissione giustizia del Senato delle proposte di riforma concernenti la parte speciale del codice, salvo per quanto riguardava gli articoli 576 e 577, relativi alle circostanze aggravanti dell'omicidio volontario.

Il disegno di legge fu trasmesso alla Camera il 6 luglio 1971 e fu portato all'esame della Commissione giustizia nella seduta del 6 ottobre 1971, con la relazione dell'onorevole Giuliano Vassalli. Ma l'anticipato scio-

glierimento del Parlamento ne impedi l'approvazione.

Relatore al Senato del progetto di legge oggi in discussione è stato il senatore Folliero.

Vanno inoltre ricordate, per una più completa intelligenza del testo in discussione, le proposte di riforma del codice penale elaborate nel 1950 da una commissione ministeriale di giuristi: proposte che non furono mai portate all'esame del Consiglio dei ministri. La stessa sorte subì un progetto di riforma parziale elaborato da un'altra commissione di giuristi per incarico dell'allora ministro della giustizia, onorevole Aldo Moro, nel 1956. Occorre ancora ricordare il disegno di legge n. 1018 per la riforma del codice penale, presentato dall'allora ministro della giustizia Gonella al Senato, il 24 febbraio 1960; il disegno di legge n. 577, presentato dal ministro della giustizia del tempo, Bosco, alla Camera dei deputati, il 10 ottobre 1963, e contenente delega legislativa per la riforma di tutti i codici, e il disegno di legge n. 4849 presentato alla Camera il 6 febbraio 1968 dall'allora ministro della giustizia, onorevole Orzono Reale.

Il progetto di legge in discussione tiene conto di tutti codesti precedenti e anche delle proposte di legge di iniziativa parlamentare presentate per modifiche parziali del codice penale, nel corso delle cinque legislature del dopoguerra. Questo progetto di legge considera peraltro soltanto la parte generale del codice, perché nella scorsa legislatura in sede di Commissione, al Senato, si procedette allo stralcio delle proposte di riforma concernenti la parte speciale del codice, in quanto l'esame di quest'ultima avrebbe comportato un lungo e complesso lavoro: l'unica eccezione è costituita dalla modifica dei due articoli (576 e 577) della parte speciale, relativi alle circostanze aggravanti dell'omicidio volontario, la cui ristrutturazione si rende necessaria in seguito ai cambiamenti intervenuti nel sistema della pena. Va altresì rilevato che l'attuale disegno di legge modifica soltanto poco più di 100 dei 240 articoli di cui si compone la parte generale del codice. La struttura, la intelaiatura, come è stato chiarito dal senatore Leone, è rimasta immutata. Ma, pur trattandosi in definitiva di una riforma che può apparire di tipo novellistico, dobbiamo mettere in evidenza che alcuni istituti subiscono una revisione profonda e, soprattutto, le innovazioni denunciano un nuovo orientamento, una nuova impostazione, che ci consente, come sarà meglio chiarito in

seguito, di considerare pienamente realizzato lo scopo preminente della riforma.

Vediamo ora, attraverso l'esame dei singoli articoli, di individuare il significato e la portata delle innovazioni.

La modifica più importante è quella contenuta all'articolo 1, con riferimento all'articolo 2 del codice, con il quale si disciplina il problema della successione delle leggi penali. Vengono qui confermati i principi tradizionali della non retroattività, della non ultrattività della legge penale e del principio dell'applicazione della legge più favorevole al reo se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse. Lo stesso principio della legge più favorevole al reo viene previsto anche nel caso di mancata conversione in legge di un decreto legge o di conversione dello stesso con modificazioni. Si conferma anche che il principio della non ultrattività e il principio della legge più favorevole al reo non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee e si prevede, invece, l'applicazione degli stessi principi allorché si tratti di successione di legge temporanee o eccezionali fra loro.

Infine l'articolo 1 disciplina espressamente, a differenza del codice vigente, il *tempus commissi delicti*, stabilendo che il reato si considera commesso nel tempo in cui è avvenuta, in tutto o in parte, l'azione o l'omissione che lo costituisce.

PRESIDENTE. Ciò potrebbe forse creare dei problemi circa la competenza?

MUSOTTO, *Relatore*. Non credo, perché la norma in questione vale soltanto ai fini della successione delle leggi penali.

Come dicevo, in virtù di tale disposizione, ai fini della determinazione della legge da applicare, nel caso di successione di leggi, decisivo è il tempo dell'azione, anche quando si tratta di delitti di evento. È, in breve, il momento commissivo che viene ad assumere valore decisivo, mentre è il momento consumativo che diventa decisivo nella decorrenza del termine della prescrizione e in tema di amnistia o di indulto. Momento consumativo coincidono soltanto nei reati di azione, mentre nei reati di evento il momento della commissione (azione) si distingue dal momento della consumazione (evento).

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 4 del codice penale recando modifiche di pura forma.

L'articolo 3 (articolo 8 del codice penale) si abroga la disposizione che estendeva la

punizione dei delitti politici commessi all'estero, subordinandola soltanto alla richiesta ministeriale. In tal modo il delitto politico viene considerato, sotto questo profilo, come il delitto comune, salvo naturalmente il caso dei delitti contro la personalità dello Stato, per cui rimane immutato il principio, sancito dall'articolo 7, n. 1, del codice della loro punibilità incondizionata, dovunque commessi.

Nell'articolo 3 rimane la definizione del « reato » politico. Si prevede, in tal modo, l'esistenza di contravvenzioni di natura politica. Reato politico è anche il reato comune, determinato sia pure in parte da motivi politici. Si è voluto qui, a differenza dei progetti di legge che hanno preceduto quello oggi in discussione, nei quali si considerava delitto politico il delitto comune determinato esclusivamente da motivi politici, indicare un criterio che estenda la nozione di delitto politico. Si è inteso adottare una concezione lata del delitto politico anche perché l'applicazione di questa particolare figura di delitto implica determinati vantaggi circa le amnistie, ecc. In questo modo non si è tenuto conto dei rilievi sempre avanzati dalla dottrina a proposito della definizione del delitto politico. Ci si può domandare infatti se si può parlare di delitto politico tutte le volte che vi è una lesione degli interessi dello Stato o dei diritti dei cittadini, anche se essa è determinata da motivi comuni. Un criterio del genere può essere discutibile e il senso di una più esatta valutazione vuole essere quello di riportare il giudizio sulla natura del delitto allo schema dei motivi, decisivi sia che si ledano gli interessi dello Stato sia che siano lesi i diritti dei cittadini. Determinante dovrebbe essere considerato sempre il movente politico. Però il disegno di legge al nostro esame non ha seguito questo orientamento, ed ha mantenuto l'impostazione del codice vigente, secondo il quale il delitto politico si ha tutte le volte che si ledano gli interessi dello Stato o i diritti dei cittadini, oppure si commette un delitto comune determinato anche in parte da motivi politici.

Nell'articolo 4 del progetto di legge si prevedono modifiche soltanto formali agli articoli 9, 10 ed 11 del codice civile, così come si prevedono modifiche formali nell'articolo 5 rispetto all'articolo 12 del codice.

Con l'articolo 6 del progetto di legge si modifica l'articolo 13 del codice, che disciplina l'estradizione. Si conferma, in primo luogo, il principio che l'estradizione è regolata dalle convenzioni, dagli usi internazio-

nali e, solo ove questi non dispongano, dalla legge penale italiana. Innovando, poi, rispetto al codice, si considerano come requisiti per l'ammissibilità dell'estradizione: che per la legge italiana o per la legge dello Stato estero non siano estinti il reato o la pena; che l'azione penale possa essere esercitata per l'una e per l'altra legge; che, infine, il fatto sia punito dalla legge dello Stato estero con pena di specie non diversa da quelle indicate dall'articolo 17 del codice.

Tra le ipotesi di divieto dell'estradizione si prevedono espressamente l'ipotesi di reato politico o di reato a questo connesso (principio già consacrato dagli articoli 10 e 26 della Costituzione) e l'ipotesi che l'estradizione sia richiesta per perseguire e punire la persona per ragioni di razza, religione, nazionalità od opinioni politiche, ovvero risultati che la posizione del soggetto da estradare possa essere aggravata da una delle predette ragioni.

All'articolo 7 del progetto di legge si prevede l'ipotesi della estradizione per transito, non contemplata dal codice, e si stabilisce che l'osservanza dei principi previsti per l'estradizione da uno Stato ad altro Stato estero è di competenza del ministro di grazia e giustizia. Nella relazione al disegno di legge ministeriale si illustrano le ragioni dell'esclusione della garanzia giurisdizionale.

Per quanto riguarda il sistema delle pene, sono state apportate innovazioni profonde. La più importante e significativa è indubbiamente quella relativa all'abolizione della pena dell'ergastolo, che viene sostituita con la reclusione da ventisette a quarant'anni. In verità, il problema della soppressione dell'ergastolo è stato ampiamente discusso e dibattuto al Senato, in Commissione prima ed in Assemblea poi. L'abolizione della pena dell'ergastolo, è stato obiettato, determinerebbe nell'attuale momento storico incalcolabili conseguenze sociali e politiche. Non si può privare la società, è stato ancora rilevato, di un'arma particolarmente temibile nella lotta contro la crescente delinquenza. Di fronte ai manifestarsi sempre più frequenti di forme di criminalità particolarmente efferate l'abolizione dell'ergastolo potrebbe apparire una abdicazione dello Stato. Le vive e pressanti esigenze di difesa sociale dovrebbero indurci, si ritiene, a conservare la pena dell'ergastolo.

Indubbiamente, se si intende costruire il sistema penale prevalentemente sulla funzione intimidativa della pena, le apprensioni potrebbero apparire legittime e giustificate.

È noto che la pena viene considerata, dai fautori della teoria della prevenzione generale, come una contropinta alla spinta criminosa. La minaccia della pena deve, perciò, esercitare una coazione psicologica che valga a distogliere i cittadini dal commettere delitti. L'idea della prevenzione generale porta ineluttabilmente all'aumento delle pene.

Nella logica della prevenzione generale, è stato acutamente rilevato, c'è un tragico punto di arrivo: la pena di morte per tutti i reati.

PRESIDENTE. A questa conseguenza estrema nessuno vorrebbe arrivare, perché altrimenti verrebbe a stimolarsi l'indifferenza del reo per la gravità del reato che si accinge a compiere.

MUSOTTO, Relatore. È comunque pacifico che l'esigenza della prevenzione generalmente si accompagna ad una concezione politica totalitaria. Ora, senza volere negare la funzione intimidatrice della pena, dobbiamo tuttavia rilevare che la pena non è esclusivamente uno strumento di pressione psicologica: la pena è anche uno strumento d'educazione sociale, nel senso che essa deve tendere, essenzialmente, al recupero sociale del reo. Non si può, quindi, costruire un sistema penale sul principio della coazione psicologica. Ci sono delinquenti insensibili alla minaccia della pena. L'insufficienza della « coazione psicologica » ad esaurire tutto il contenuto della pena — si è rilevato — è provato dal « fiasco » che hanno subito nella pratica i sistemi penali poggiati appunto su quel principio.

Si contrappone così all'idea della prevenzione generale l'idea della prevenzione speciale; e come la prima è propria di una concezione politica totalitaria, la seconda è espressione di una concezione politica democratica.

Inquadrata in questi termini, l'abolizione della pena dell'ergastolo, non può considerarsi — come si sostiene un'abdicazione di fronte alle più gravi forme di delinquenza o un indebolimento della funzione preventiva dello Stato, ma deve considerarsi, piuttosto, come la conseguenza di una nuova impostazione del problema di tutela contro il delitto.

Si tratta, in definitiva, di uno spostamento del momento centrale del sistema di difesa sociale, per cui decisivo va considerato il momento dell'applicazione e dell'esecuzione rispetto al momento della minaccia della pena. E se decisivo è il momento dell'applicazione

e dell'esecuzione, la pena da ventisette a quarant'anni, prevista per i delitti per i quali era comminata la pena dell'ergastolo, appare assolutamente idonea ed adeguata a garantire la società contro le più gravi forme di delinquenza. Si tratta, in definitiva, di una scelta che trova la sua piena giustificazione nel sistema politico espresso dalla Costituzione e che, tuttavia, non indebolisce la funzione punitiva dello Stato.

L'articolo 9 prevede soltanto una modifica formale all'articolo 18 del codice.

Gli articoli 10 e 11 del progetto di legge prevedono invece delle innovazioni di particolare rilievo per ciò che concerne le pene accessorie. Si stabilisce, in primo luogo, all'articolo 11 (articolo 20 del codice penale) l'eliminazione di ogni automatismo nell'applicazione delle pene accessorie che vengono inflitte, come le pene principali, dal giudice con la sentenza di condanna.

L'articolo 12 e l'articolo 13 prevedono, in relazione all'abolizione della pena di morte e dell'ergastolo, l'abrogazione degli articoli 21 e 22 del codice.

L'articolo 14 prevede la sostituzione dell'articolo 23 del codice, stabilendo che la pena della reclusione si estende da quindici giorni a quarant'anni.

L'articolo 15 modifica l'articolo 24 del codice, stabilendo che la pena della multa, che consiste nel pagamento allo Stato di una somma di denaro, non può essere inferiore a lire diecimila, né superiore a lire duemilioni. Si prevede anche la modifica dell'entità della multa nelle ipotesi di delitti determinati da motivi di lucro per cui il giudice, nel caso in cui la legge stabilisca la reclusione, può aggiungere la multa da lire diecimila a lire ottocentomila. Nell'ultimo capoverso dell'articolo 15 del progetto di legge si prevede che la multa può essere aumentata fino al quintuplo, oppure ridotta fino ad un terzo, quando rispettivamente per le condizioni economiche del reo, la misura massima stabilita dalla legge è ritenuta inefficace e la misura minima eccessivamente gravosa. Rispetto al codice penale vigente si modifica la misura massima della multa da applicare dal triplo al quintuplo e si prevede l'ipotesi della diminuzione, nel caso che la pena della multa, anche se applicata nel minimo, possa apparire eccessivamente gravosa.

Con l'articolo 16 si modifica l'articolo 25 del codice, prevedendo che la misura dell'arresto si estende da tre giorni a tre anni.

Con l'articolo 17 si procede alla modifica dell'articolo 26 del codice che disciplina la

pena dell'ammenda, così come con l'articolo 15 si è proceduto alla modifica dell'articolo 24 del codice che disciplina la multa. Anche per l'ammenda si procede ad una adeguazione della sua entità, stabilendo che non può essere inferiore a lire cinquemila, né superiore a lire quattrecentomila. Anche per questa sanzione si prevede la possibilità di aumentare la misura sino al quintuplo, oppure di ridurla sino ad un terzo, quando, rispettivamente, per le condizioni economiche del reo, la misura massima stabilita dalla legge è ritenuta inefficace o la misura minima eccessivamente gravosa.

Con l'articolo 18 del progetto di legge si modifica l'articolo 28 del codice, sancendo il principio della temporaneità dell'interdizione dai pubblici uffici. Sicché, il campo delle pene accessorie figura dominato da due principi: eliminazione di ogni automatismo e temporaneità dell'interdizione dai pubblici uffici.

Nello stesso articolo 18 si indicano i diritti di cui il condannato è privato per effetto dell'interdizione e si stabilisce il periodo di durata dell'interdizione, che è da uno a cinque anni, con sentenza di condanna a pena detentiva superiore a tre anni e da uno a dieci, nel caso di dichiarazione di abitudine o di professionalità nel delitto o di condanna alla reclusione per delitti commessi con l'abuso dei poteri o con la violazione dei doveri inerenti all'esercizio di un pubblica funzione o di un pubblico ufficio o servizio.

Con l'articolo 19 del progetto di legge si abroga l'articolo 29 del codice penale, che prevedeva l'interdizione perpetua dai pubblici uffici nel caso di condanna all'ergastolo o alla pena non inferiore a cinque anni, o nel caso di dichiarazione di abitudine o di professionalità nel delitto.

Con l'articolo 20 del progetto di legge si procede alla sostituzione dell'articolo 30 del codice in tema di interdizione da una professione o da un'arte. Il primo capoverso è identico al primo capoverso del testo vigente dell'articolo 30. Nel secondo capoverso si stabilisce che l'interdizione può essere applicata per un periodo da un mese a cinque anni, nel caso di condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri o con la violazione dei doveri inerenti all'esercizio di una professione, arte, industria o di un commercio o mestiere.

Con l'articolo 21 del progetto di legge si abroga l'articolo 31 del codice penale, il quale stabiliva le condanne dalle quali derivava

l'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

Con l'articolo 22 del progetto di legge si apportano modifiche formali agli articoli 32, 33 e 34 e si sopprime, dall'ipotesi di interdizione legale, la perdita dell'autorità maritale.

L'articolo 23 del progetto di legge abroga l'articolo 35 del codice, che prevedeva l'ipotesi della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

Con l'articolo 26 del testo in discussione, infine, si abroga l'articolo 38 del codice, che disciplinava la condizione giuridica del condannato alla pena di morte, che veniva equiparato al condannato alla pena dell'ergastolo per quanto riguardava la sua condizione giuridica.

Per quanto concerne il reato in generale, le innovazioni di maggiore risalto concernono il concorso di cause (articolo 41 del codice) e la responsabilità penale (articolo 42 del codice).

Con l'articolo 27 si modifica l'articolo 41 del codice. La prima parte dell'articolo non si differenzia da quella del codice. In essa si conferma che il principio del concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità tra l'azione od omissione e l'evento. Tuttavia, si aggiunge, il concorso di cause preesistenti simultanee o sopravvenute, indipendenti dall'azione od omissione dell'agente, esclude il rapporto di causalità tra la condotta e l'evento, se le cause medesime siano eccezionali ed imprevedibili.

Le disposizioni precedenti si applicano, è ancora stabilito nell'articolo 27 del progetto di legge, anche quando le predette cause consistono nel fatto illecito altrui. Va rilevato che la disposizione si riferisce a tutti i fatti illeciti altrui, siano essi dolosi o colposi.

Alle disposizioni contenute nell'articolo 27 va ricollegata la disposizione dell'articolo 33 (articolo 62 del codice), ultimo capoverso, nel quale si stabilisce che nei reati preterintenzionali e colposi la pena è diminuita sino ai due terzi quando cause preesistenti o simultanee, ignote al colpevole, ovvero cause sopravvenute da lui non previste, indipendenti dalla sua azione od omissione, hanno avuto notevole rilevanza nella produzione dell'evento. Sicché nel codice vigente si assegna efficacia escludente alle cause sopravvenute, quando « siano state da sole sufficienti a determinare l'evento », mentre nel progetto di legge l'efficacia escludente si esten-

de anche alle cause preesistenti e concomitanti, quando le « medesime siano eccezionali ed imprevedibili ».

Indubbiamente, va accolta con favore l'estensione adottata nel progetto di legge, perché la diversità di trattamento seguita dal codice non si può in alcun modo giustificare. Difatti, è indubbiamente corretto che si neghi l'esistenza del rapporto causale quando le cause sopravvenute siano state, da sole, sufficienti a determinare l'evento; ma perché non si deve negare l'esistenza del rapporto causale allorché l'evento si è verificato per il concorso di condizioni non conosciute dall'agente, preesistente o concomitanti alla sua azione? Si pensi, ad esempio, al caso di una lievissima ferita inferta sul corpo di un emofiliaco, che per tali sue condizioni particolari viene a morire; ovvero all'ipotesi che alcuno nell'atto stesso che è ferito in una rissa muore per paralisi cardiaca. In tali ipotesi non può considerarsi l'evento cagionato dall'agente. L'azione realizzata dal colpevole non avrebbe in alcun modo causato l'evento letale senza il concorso di condizioni preesistenti o concomitanti.

L'esigenza di poggiare la responsabilità penale sul principio causale doveva necessariamente portare al riconoscimento dell'efficacia escludente anche per le condizioni preesistenti e concomitanti.

Ma se l'estensione risponde ad una esigenza vivamente avvertita, tuttavia il criterio della eccezionalità e della imprevedibilità, posto a base dell'esclusione, non appare accettabile. In primo luogo, il criterio della imprevedibilità non opera rispetto alle cause preesistenti o concomitanti.

PRESIDENTE. Probabilmente la parola « imprevedibili » non traduce la reale intenzione dei redattori della norma, che in realtà volevano dire « non conoscibili ».

FELISETTI. Infatti, nell'articolo 33 del progetto di legge si parla di cause preesistenti o simultanee « ignote al colpevole ».

MUSOTTO, Relatore. La previsione è rappresentazione di avvenimenti futuri. I criteri dell'eccezionalità e imprevedibilità vengono generalmente indicati per le cause sopravvenute. Anche il criterio dell'indipendenza, che nel progetto di legge viene riferito alle cause preesistenti, concomitanti e sopravvenute, opera soltanto per una sola categoria di cause. Difatti, il problema dell'indipendenza si pone soltanto per le cause sopravvenute; per le

condizioni preesistenti si può porre soltanto la questione se erano o no conosciute dall'agente.

Per le cause preesistenti e concomitanti, in altri termini, non si può parlare di indipendenza dall'azione, perché il modo stesso di essere di tali cause non consente alcuna discussione di dipendenza o meno dall'attività dell'agente: le dette cause esistono fuori del campo dell'attività del colpevole, onde per esse può farsi solo questione se fossero note o meno al colpevole. Sicché, in considerazione della diversità delle cause sopravvenute rispetto alle cause preesistenti e simultanee, non può indicarsi un criterio di esclusione valevole per le une e per le altre. Il criterio da seguire, pertanto, potrebbe essere quello dell'eccezionalità e imprevedibilità per le cause sopravvenute (per quanto potrebbe anche considerarsi valido il criterio indicato nel codice della « sufficienza da sole »), mentre per le cause preesistenti e concomitanti il criterio da seguire è questo: quando l'evento si verifica per il concorso di condizioni preesistenti e concomitanti non conosciute dall'agente l'evento non può addebitarsi all'agente, il quale risponderà esclusivamente del fatto iniziale. Se, viceversa, le condizioni preesistenti erano conosciute dall'agente l'evento va posto a suo carico.

In verità, nello stesso progetto di legge, allorché si prevede una diminuzione di pena per il concorso di cause preesistenti, concomitanti o sopravvenute, si adotta il criterio della conoscenza per le cause preesistenti e simultanee e il criterio della indipendenza per le cause sopravvenute.

Le perplessità testè manifestate furono del resto avvertite, nel corso del dibattito presso l'altro ramo del Parlamento, dal rappresentante del Governo, che espresse al riguardo delle riserve.

Altre perplessità sorgono per ciò che concerne la disciplina del rapporto causale nel progetto di legge al nostro esame. Difatti, non è agevole raccordare le due disposizioni dell'esclusione e della diminuzione di pena. Cioè, una volta enunciato il principio — come si fa all'articolo 27 — che le cause preesistenti simultanee e sopravvenute non escludono il rapporto di causalità, si ritiene, al fine di mitigare il rigore del principio condizionalistico, di prevedere una diminuzione di pena allorché le cause preesistenti simultanee o sopravvenute abbiano avuto notevole rilevanza nella produzione dell'evento. Ma se si pone il principio dell'esclusione del rapporto di causalità, allorché le cause preesistenti

simultanee o sopravvenute siano eccezionali ed imprevedibili, alla previsione di una diminuzione di pena potrebbe non trovare giustificazione. In definitiva, la diminuzione di pena si avrebbe tutte le volte in cui l'evento non è proporzionato alla causa. Ma in tal caso saremmo nell'ambito della esclusione del rapporto di causalità. Noi riteniamo, pertanto, che in una impostazione logicamente corretta del problema della causalità non dovrebbe trovare posto una diminuzione di pena sul criterio della rilevanza causale.

E va ancora rilevato che il criterio della rilevanza causale adottato dal codice, per dar luogo alla diminuzione di pena, è un criterio non suscettibile di graduazione quantitativa. La rilevanza causale esiste o non esiste. Sono prive di senso le espressioni rilevanza piccola, minima, grande, notevole. Graduale può essere soltanto « l'efficienza ». Ma in base a quale criterio si procederà a determinare la maggiore o minore efficienza? È stato esattamente rilevato che all'uomo, di regola, manca il mezzo per penetrare nell'intimo del processo di produzione dei fenomeni della natura al fine di accertare quanta parte di essi sia dovuta a ciascuno degli antecedenti. Noi conosciamo il valore negativo delle varie condizioni, vale a dire la loro necessità, in quanto possiamo stabilire che senza di esse l'effetto non si sarebbe verificato. Non conosciamo, peraltro, il valore — è stato rilevato — o meglio, la loro efficacia positiva, perché ci manca assolutamente un criterio con cui misurare il contributo portato all'effetto dai singoli antecedenti.

A parte, quindi, il rilievo che in un sistema penale ispirato al principio della causalità adeguata, che implica la esclusione della connessione causale allorché viene meno il rapporto di adeguazione tra azione od omissione ed evento, potrebbe apparire non giustificata la previsione di una diminuzione di pena; vi è ancora da obiettare che il criterio della maggiore o minore rilevanza causale presenta difficoltà applicative di notevole rilievo. E che nel progetto di legge si intenda adottare il criterio della causalità adeguata si deduce non solo dalle disposizioni contenute nell'articolo 27, ma è stato altresì esplicitamente chiarito nel corso dell'approfondito dibattito al Senato.

Il principio mi pare che debba trovare piena approvazione. In verità, non vi è causa senza adeguazione.

Nell'articolo 27, più correttamente, dovrebbe farsi riferimento al concorso di condizioni. Causa, come viene comunemente in-

tesa, è l'antecedente necessario ed adeguato a produrre un determinato fenomeno. Nel concetto di causa è, dunque, implicita l'adeguazione quantitativa della causa e dell'effetto. Senza proporzione o rapporto di adeguazione, in altri termini, non vi è causa. Non appare, pertanto, corretto discorrere di una causa adeguata o efficiente: il requisito della adeguazione o efficienza è intrinseco e non estrinseco al concetto di causa. Conseguentemente, non può procedersi all'attribuzione dell'evento all'agente, in un sistema penale poggiato sul principio della connessione causale, quando la sua azione si pone soltanto come una condizione dell'evento, perché il rapporto condizionante non indica un rapporto causale.

Il criterio di esclusione della connessione causale nell'ipotesi di condizioni preesistenti, concomitanti e sopravvenute trova piena giustificazione nell'adozione del principio della causalità materiale come presupposto della responsabilità penale.

Fermo restando, pertanto, il criterio della causalità adeguata il vero e solo criterio causale, la Commissione potrebbe ulteriormente approfondire la materia, al fine di determinare i criteri di esclusione e al fine di risolvere il problema della previsione o meno di una diminuzione di pena per i reati preterintenzionali e colposi, nel caso di « notevole rilevanza nella produzione dell'evento » delle condizioni preesistenti o simultanee o sopravvenute.

E vorremmo concludere l'esame del problema del concorso di condizioni con un rilievo relativo all'articolo 40 del codice, che pone esplicitamente l'esigenza causale come presupposto della responsabilità penale. Senonché l'articolo 40, dopo avere stabilito che nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione, nel capoverso stabilisce che non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

Ora, se si considera il capoverso come una limitazione specifica rispetto alla disposizione della prima parte, per cui il non impedire un evento equivale a cagionarlo tutte le volte che esista un particolare obbligo giuridico di impedirlo, nessun problema sorge, perché che sono le sole ipotesi di omissione nelle quali sorge il problema causale, trovano applicazione gli stessi criteri che abbiamo indicati nei delitti commissivi.

Le punibilità, pertanto, nell'ipotesi di delitti commissivi mediante omissione, dipenderebbe da due presupposti: rapporto di causalità materiale tra omissione ed evento, nel senso che con il compimento dell'azione attesa si sarebbe sicuramente impedito l'evento, e la esistenza di un obbligo giuridico a cui ricollegare il non compimento dell'evento. In definitiva, soltanto se l'omissione è « causa » è consentito accertare, ai fini della responsabilità penale, se è anche contraria ad un obbligo giuridico. L'omissione, in altri termini, deve essere causale ed antiggiuridica. Per la sussistenza della responsabilità penale non è sufficiente, in definitiva, l'inosservanza di uno specifico obbligo imposto dalla legge, ma occorre anche che tale inosservanza abbia in concreto avuto efficienza causale nella produzione dell'evento.

Se, viceversa, si considera il capoverso come un caso particolare d'omissione consistente nel mancato impedimento dell'evento, che direttamente è legato ad altra causa, per inosservanza di un obbligo giuridico, allora ci troveremmo di fronte ad una ipotesi di responsabilità ricavata esclusivamente dalla inosservanza di un obbligo giuridico, cioè di una omissione che, pur costituendo la violazione di un obbligo giuridico, causale non è rispetto all'evento che è stato causato dall'azione di altri. Sicché, avremmo per i delitti commissivi mediante omissione enunciati due criteri causali: un criterio materialistico nella prima parte e un criterio giuridico o normativo nel capoverso (si indica in dottrina come causa giuridica o fittizia).

Ma in un sistema penale basato sul principio di causalità non si può accettare un criterio di causalità ricavato esclusivamente dalla inosservanza di un obbligo giuridico. La tesi, in altri termini, della causalità giuridica o fittizia non può in alcun modo giustificarsi, ove si intenda poggiare la responsabilità penale sul principio di causalità.

Ecco perché si ha da ritenere che il capoverso dell'articolo 40 del codice, interpretato nel senso di una causalità giuridica o fittizia, sia in contrasto con l'articolo 27 della Costituzione che richiede come requisito della responsabilità penale personale un rapporto di causalità materiale tra omissione ed evento « che è sufficiente a stabilire tra il soggetto e l'evento quel carattere di suità in cui consiste il requisito della personalità della responsabilità penale ».

Ed allora se il capoverso rappresenta una specifica limitazione appare inutile; se, viceversa, esso rappresenta una ipotesi autonoma

di causalità *ex lege*, per un evento che trova *aliunde* la sua causa naturale, deve considerarsi incostituzionale, perché in contrasto con il principio della personalità della responsabilità penale.

Con l'articolo 27 del progetto di legge si disciplina, infine, la responsabilità penale, confermando il contenuto dell'articolo 42 del codice per ciò che concerne le ipotesi della responsabilità dolosa, colposa e preterintenzionale e introducendo il requisito della prevedibilità per l'ipotesi della così detta responsabilità oggettiva, previsto nel terzo comma dell'articolo 42.

La legge determina gli altri casi, si legge nel sesto alinea dell'articolo 27 nel progetto di legge, nei quali l'evento è posto a carico dell'agente come « conseguenza prevedibile » della sua azione od omissione.

Scompare, è stato chiarito, in tal modo la previsione in via generale della responsabilità oggettiva. Difatti, negli « altri casi » dovrà sussistere per la punibilità dell'agente, oltre la materialità dell'azione o dell'omissione, anche un requisito di carattere psicologico. Il che appare, è stato ancora chiarito, peraltro confermato dalla introduzione della norma del concetto relativo alla prevedibilità delle conseguenze che dovrà necessariamente evitare attribuzioni di responsabilità per fatti imprevedibili, anche se legati da un nesso causale ad una condotta delittuosa dell'agente.

Ma se l'esigenza da cui si prende le mosse è fondata, la indicazione cioè di un requisito soggettivo per ogni forma di responsabilità, non parrebbe tuttavia che i risultati ai quali si perviene siano soddisfacenti.

In verità, anche con l'introduzione del requisito della prevedibilità, la forma di responsabilità prevista al terzo comma rimane una forma di responsabilità anomala, cioè senza colpevolezza.

Le forme tipiche di partecipazione psicologica sono il dolo e la colpa; conseguentemente tutte le ipotesi di responsabilità al di fuori del dolo e della colpa sono ipotesi di responsabilità incolpevole.

Che anche nelle ipotesi di responsabilità oggettiva è da riscontrare un *quid* psichico era stato già rilevato in dottrina e tuttavia si continuava a considerarla come ipotesi di responsabilità in cui l'evento dannoso o pericoloso è attribuito a chi l'ha materialmente prodotto, indipendentemente da ogni ricerca di requisiti psicologici. Che ci sia o no in concreto un *quid psichico* ed anche una colpa

lievissima non assume rilevanza. Il fondamento della responsabilità oggettiva, si affermava, è poggiato sulla non esigenza di una ricerca di coefficienti psicologici rispetto all'evento materialmente prodotto.

E va ancora rilevato che si riteneva che il caso fortuito operasse come causa di non punibilità anche nelle ipotesi di responsabilità oggettiva, perché l'evento imprevedibile, in quanto fuori dalla sfera di efficienza causale dell'azione umana, non poteva attribuirsi neppure a titolo di responsabilità oggettiva. Sicché, anche con l'introduzione del requisito della prevedibilità, il problema rimane, perché sotto il profilo della colpevolezza non potrà in alcun modo giustificarsi l'attribuzione a titolo di dolo di un evento prevedibile.

Ove si intendesse eliminare effettivamente ogni forma di responsabilità oggettiva, sarebbe sufficiente procedere alla eliminazione di ogni ipotesi di responsabilità non riconducibile appunto allo schema del dolo e della colpa. Ed, in fondo, questo parrebbe l'intendimento manifestato nell'attuale progetto di legge. Ed allora il terzo comma dell'articolo 27 appare inutile e superfluo. Ove, invece, per imprescindibile esigenze di politica criminale, non si pervenisse alla eliminazione nelle singole ipotesi criminose di ogni forma di responsabilità al di fuori del dolo e della colpa, allora non ritengo sia fondato sostenere che con l'introduzione del requisito della prevedibilità si riesca a riportare queste ipotesi nell'ambito della responsabilità colpevole.

Con l'articolo 28 si modifica l'articolo 51 del codice penale, introducendo nella causa di non punibilità dell'obbedienza all'ordine dell'autorità il principio, già sancito, nell'articolo 40 del codice penale militare di pace, e cioè si stabilisce che la disposizione relativa alla non punibilità di chi esegue un ordine illegittimo vincolante non si applica quando l'esecuzione dell'ordine costituisce manifestamente reato.

Con l'articolo 29 si modifica l'articolo 56 del codice penale in materia di delitto tentato. Chi, stabilisce l'articolo 29, al fine di commettere un delitto compie atti idonei di esecuzione del medesimo risponde di delitto tentato se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Con l'espressa indicazione del requisito del carattere esecutivo degli atti si perviene ad una netta e chiara determinazione dell'ambito del delitto tentato. Si ritorna così alla formula del codice del 1889, che riponeva l'essenza del delitto tentato appunto nel « cominciamento con mezzi idonei di esecuzione » di

un delitto voluto. Ora più correttamente si riferisce l'idoneità all'atto non al mezzo. In verità, è stato chiarito che atto è qualcosa di diverso dal mezzo. Mezzo è, propriamente, ciò di cui ci serviamo per commettere un delitto: è uno strumento posto al servizio di un'attività, mentre atto è l'uso concreto del mezzo. È più corretto, quindi, riferire l'idoneità all'atto, perché non è il mezzo che produce l'evento, ma l'uso del mezzo, cioè l'atto.

Delimitata la sfera del delitto tentato attraverso il criterio dell'esecuzione, ne consegue che tutto ciò che è al di fuori dell'attività esecutiva non costituisce tentativo punibile. La fase cosiddetta di semplice preparazione è, dunque, al di fuori dell'*iter criminis* punibile. Esecutivo è l'atto tipico rispetto alla fattispecie che volevasi realizzare. Esecutivo è, in breve, l'atto tipico di una determinata ipotesi di delitto e, perciò, l'atto rientra nell'ambito di una fattispecie penale.

Il delitto tentato è, pertanto, essenzialmente realizzazione parziale di una fattispecie criminosa.

Esattamente è stato chiarito che nella determinazione del delitto tentato non si può prescindere dal criterio dell'esecuzione. Difatti, allorché si assume l'esposizione a pericolo come ragione che giustifica la incriminabilità del tentativo, atti di tentativo possono considerarsi soltanto gli atti che rientrano in una determinata fattispecie, cioè gli atti esecutivi, giacché soltanto gli atti esecutivi possono determinare una situazione di pericolo nei confronti del bene o interesse tutelato.

Ma l'articolo 29 del progetto di legge esige anche che l'atto sia idoneo. In verità l'indicazione del requisito della idoneità accanto al requisito dell'esecutorietà appare superflua. Difatti, l'atto idoneo in concreto è l'atto che si svolge nell'ambito di una fattispecie determinata e va, perciò, considerato esecutivo rispetto alla fattispecie cui l'agente tende. L'atto idoneo in concreto è, pertanto, l'atto conforme ad una determinata fattispecie e, perciò, esecutivo. Atto idoneo e atto esecutivo sono, dunque, termini correlativi, nel senso che l'atto idoneo è l'atto esecutivo e l'atto esecutivo è l'atto idoneo. In fondo, il giudizio di idoneità è un aspetto della causalità e va utilizzato per accertare la conformità o meno dell'atto nei delitti di evento. L'efficienza causale dell'atto, in breve, implica sempre l'esistenza di una condotta tipica. Il requisito della idoneità, in quanto si richiama il principio di causalità, opera esclusivamente nei delitti di evento.

Concordemente si sottolinea l'aspetto causale dell'idoneità. L'idoneità, si afferma, è la capacità dell'atto a produrre l'evento. Ora, se l'idoneità ha profilo esclusivamente causale, può essere utilizzata soltanto nei delitti di evento e non anche nei delitti di azione.

Né si obietti che il criterio della tipicità, per determinare l'attività esecutiva, si rivela insufficiente a definire il tentativo nei delitti a forma libera. Poiché se è vero, è stato obiettato, che vi sono reati a forma vincolata, nei quali l'azione deve presentare certe determinate caratteristiche, sicché è facile in tali ipotesi stabilire la tipicità e, quindi, il carattere esecutivo dell'atto, vi sono molti reati suscettibili di modalità diverse di realizzazione nei quali non è possibile determinare *a priori* il carattere esecutivo, tipico. Ma nei delitti a forma libera, che coincidono con le ipotesi di delitti di evento, essendo determinato soltanto l'evento e non l'azione, che viene espressa con verbi ai quali non si può attribuire alcuna forma o significato specifico, la conformità si accerta con riferimento degli atti all'evento, per cui conforme è la condotta idonea, capace di produrre l'evento stesso. Esecutivo è, pertanto, nei delitti di evento, tutto ciò che si può attribuire al nesso causale dell'effetto. Nessuna difficoltà, quindi, sussiste per la determinazione dell'attività esecutiva nei delitti a forma libera.

Riteniamo, pertanto, di potere esprimere il nostro parere favorevole alla formulazione del delitto tentato del disegno di legge, anche se l'indicazione della « idoneità » accanto alla « esecutorietà » non porta alcun contributo alla delimitazione della sfera del delitto tentato.

Si è anche obiettato che il criterio dell'esecuzione, restringendo troppo l'ambito normativo del delitto tentato, non riesce a garantire adeguatamente la società contro il delitto. Ma per una adeguata difesa contro il delitto si potrebbe fare ricorso all'applicazione di misure amministrative di sicurezza nei confronti di coloro che manifestano un proposito criminoso con atti tendenti alla commissione dell'azione tipica.

In definitiva, si tratterebbe di estendere l'efficacia normativa dell'articolo 49 del codice, che regola l'ipotesi del reato impossibile, all'ipotesi di manifestazione di un proposito criminoso con il compimento di atti preparatori.

L'articolo 30 modifica l'articolo 57 del codice, relativo ai reati commessi col mezzo della stampa, adeguando il contenuto dell'articolo al principio sancito nella legge 4 marzo

1958, n. 127. Si stabilisce, difatti, che il direttore, o il vicedirettore responsabile, il quale, omettendo di controllare il contenuto del periodico da lui diretto, non impedisce, per colpa, che si commettano reati con il mezzo della pubblicazione, salvi naturalmente i casi di concorso.

L'articolo 30 del progetto di legge fa riferimento soltanto alla stampa periodica; da più parti è stato sollevato il rilievo che si sarebbe dovuto procedere alla modifica anche dell'articolo 57-*bis* del codice, che disciplina la responsabilità per reati commessi col mezzo della stampa non periodica.

Di particolare rilievo sono le innovazioni apportate dall'articolo 31 agli articoli 59 e 60 in materia di circostanze del reato.

In primo luogo, si trasforma completamente il primo comma dell'articolo 59 del codice. Il principio dell'« effettiva presenza », che sta a fondamento del sistema delle circostanze nel codice vigente, viene abbandonato e si dà luogo al principio che il « putativo equivale al reale » anche per circostanze attenuanti. Ed, infine, si sancisce il principio che le circostanze aggravanti sono valutate a carico dell'agente solo se questi ne conosce l'esistenza.

Regola assoluta per il codice vigente è che le circostanze non possano essere valutate a carico o a favore dell'autore del fatto se non esistono nella loro obiettiva realtà. Ciò che determina, in breve, l'applicazione o la non applicazione delle circostanze è la esistenza o non esistenza materiale della circostanza medesima.

Per le circostanze aggravanti il principio rimane immutato: la obiettiva esistenza della circostanza aggravante è il presupposto inderogabile della valutazione di essa a carico dell'agente. Ma non basta più, per le disposizioni dell'articolo 31 del progetto di legge, l'effettiva esistenza della circostanza aggravante perché essa possa essere posta a carico dell'agente; occorre ancora che l'agente ne conosca l'esistenza.

Per le circostanze attenuanti si dispone che le stesse siano valutate a favore dell'agente sia che questi le ignori o per errore le ritenga inesistenti, sia — invece — che per errore ne supponga l'esistenza.

Gli stessi criteri valgono per le cause di esclusione del reato. Tuttavia, si aggiunge, se l'erronea supposizione di cause di esclusione della pena è determinata da colpa, la punibilità non è esclusa quando il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.

Qualche perplessità è stata prospettata in dottrina sull'estensione del principio che il putativo equivale al reale alle circostanze attenuanti. Naturalmente, occorre accertare che la circostanza non sia una creazione arbitraria della fantasia del reo, sia pure in buona fede. In tali casi, è stato rilevato, « il reo si appalesa ugualmente pericoloso, essendo capace di crearsi fantasmi o idee da cui possono avere origine propositi di delitti gravissimi ». Se, ad esempio, uno ritiene che la moglie lo tradisca e la uccide, e poi risulta che non era vero, il magistrato deve procedere ad un'indagine attenta, accuratissima, perché la supposizione del reo deve trovare una giustificazione oggettiva.

Particolare risalto è stato dato alla innovazione relativa alla esigenza della conoscenza della circostanza aggravante da parte del reo affinché questa possa essere valutata a suo carico. Si è voluto in tal modo — è stato chiarito — eliminare una ipotesi di responsabilità oggettiva. È da ritenere accettabile l'esigenza della conoscenza come condizione per l'applicabilità delle circostanze aggravanti, tuttavia si potrebbe rilevare che in tema di circostanze non sorge un problema di responsabilità, nel senso che un tale problema sorge soltanto per gli elementi costitutivi del reato e non anche per le circostanze del reato stesso. Le circostanze sono al di fuori della costituzione, dell'essenza del reato. Esse sono elementi puramente accidentali che determinano una maggiore o minore gravità del reato. Non sorge, quindi, un problema giuridico di responsabilità in relazione alle circostanze, poiché non si addebita, propriamente, la « circostanza » il fatto commesso in particolari condizioni che si riporta all'agente. Ed è appunto in rapporto all'elemento soggettivo che si pone la distinzione tra circostanze ed elementi costitutivi del reato.

Non parrebbe corretto quindi considerare la disciplina che vige nel codice attuale per le circostanze come ipotesi di responsabilità oggettiva, la quale ha sempre come presupposto l'esigenza di una commissione causale. Questo è l'orientamento della Corte costituzionale, che ha dichiarato manifestamente inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'articolo 59 del codice penale proposta in riferimento al secondo comma dell'articolo 27 della Costituzione, nella parte che prevede l'imputazione obiettiva delle circostanze del reato (si veda l'ordinanza n. 130, del 1971, della Corte costituzionale).

La verità è che la circostanza non può essere voluta. Ma ciò naturalmente non esclude che per le circostanze, come elementi estranei alla struttura del fatto, possa richiedersi la conoscenza della loro esistenza, così come si fa ora appunto con l'articolo 31 del progetto di legge.

Ma va anche rilevato che molte circostanze aggravanti debbono essere necessariamente conosciute. Si pensi, per esempio, alle circostanze che hanno per contenuto i motivi. Motivi e scopi formano parte integrante del processo volitivo; sono, perciò, nella « coscienza » dell'agente. Ed ancora una circostanza aggravante che deve essere necessariamente conosciuta è quella prevista al n. 4 dell'articolo 32 del progetto di legge (cui corrisponde il n. 5 dell'articolo 61 del codice nel testo vigente); l'averne profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. Lo stesso dicasi della circostanza prevista al n. 5 del medesimo articolo.

E, d'altra parte, vi sono ipotesi in cui il requisito della conoscenza è privo di rilevanza. Si consideri, ad esempio, la circostanza di cui al n. 1 dell'articolo 31 del progetto di legge (l'aver agito per motivi abietti o futili), od anche la circostanza indicata al n. 3: l'aver cioè adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso persone.

Con l'articolo in questione si modifica anche l'articolo 60 del codice, relativo all'errore sulla persona dell'offeso e si stabilisce che le disposizioni dell'articolo 59 del codice, così come risulta ora modificato, si applicano anche nel caso di errore sulla persona offesa da un reato.

L'articolo 32 del progetto di legge modifica poi l'articolo 61 del codice, che disciplina le circostanze aggravanti comuni. La modifica di maggiore rilievo è data dalla soppressione del n. 2, relativo alla aggravante teologica e consequenziale. L'aggravante rimane soltanto per i delitti di omicidio. Nell'aggravante prevista al n. 6, relativa al danno patrimoniale di rilevante gravità, si estende l'efficacia dell'aggravante stessa anche al delitto tentato, nel caso si sia posto in essere il pericolo di danno di rilevante gravità.

Nell'ultimo capoverso, infine, si stabilisce che il giudice non tiene conto delle conseguenze che aggravano il reato, causato dal fatto doloso della persona offesa.

L'articolo 33 del progetto di legge modifica l'art. 62 del codice, nel quale vengono considerate le circostanze attenuanti comuni. Le modifiche concernono, in primo luogo

go, la estensione anche al delitto tentato della attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, nel senso che l'attenuante opera anche nel caso vi sia prodotto un pericolo di danno di speciale tenuità.

Si prevede, altresì, un'ulteriore diminuzione di pena, fino alla metà, se il danno patrimoniale o il pericolo di danno patrimoniale è di minima entità.

Una innovazione si ha anche nella previsione della circostanza relativa al risarcimento integrale del danno, la cui validità si estende fino al compimento per la prima volta delle formalità di apertura del dibattimento di appello.

Una diminuzione di pena, fino alla metà, è prevista per la provocazione se il fatto ingiusto altrui è di particolare gravità.

Si prevede, infine, come si è avuto già modo di ricordare, una diminuzione di pena allorché nei reati preterintenzionali e colposi la pena è diminuita fino ai due terzi, quando cause preesistenti o simultanee, ignote al colpevole, ovvero cause sopravvenute da lui non previste, indipendenti dalla sua azione od omissione, hanno avuto notevole rilevanza nella produzione dell'evento.

Con l'articolo 34 del progetto di legge si crea « superattenuante » generica, da aggiungere a quelle attualmente previste nell'articolo 62-bis del codice, che consente al giudice una diminuzione di pena fino alla metà, quando il fatto risulti di lieve entità o il colpevole abbia rivelato minima capacità a delinquere.

« Le circostanze attenuanti », si stabilisce nell'ultimo capoverso, « previste dal presente articolo possono concorrere fra loro e con ogni altra circostanza attenuante ».

Gli articoli 37 e 38 del progetto di legge contengono ritocchi resi necessari dalla abolizione della pena di morte e dalla sostituzione della pena dell'ergastolo con la pena della reclusione da ventisette a quarant'anni.

Con l'articolo 37 si modifica l'articolo 67 del codice, stabilendo che se concorrono più circostanze attenuanti, e non si tratta di circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 63, la pena non può essere applicata in misura inferiore ad un quinto.

Di particolare rilievo è l'articolo 40, che elimina dall'articolo 69 del codice penale, ai fini del giudizio di prevalenza o equivalenza tra circostanze aggravanti e attenuanti, il divieto di utilizzazione delle circostanze inerenti alla persona del colpevole e di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o determina la misura della

pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato.

Con l'articolo 41 del progetto di legge si abroga l'articolo 72 del codice penale, in relazione all'abolizione della pena dell'ergastolo.

Profonde innovazioni vengono portate sul terreno del concorso di reato.

Con l'articolo 42 del progetto di legge si conferma il principio attualmente sancito dall'articolo 73 del codice, relativo all'applicazione del cumulo materiale, per cui se più reati importano pene detentive della stessa specie, si applica una pena unica per un tempo uguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati.

Il principio vale anche per le pene pecuniarie ed anche nel caso in cui più reati importano pene detentive di specie diversa. In tal caso, la pena dell'arresto viene eseguita per ultima (articolo 42 del progetto di legge, in relazione all'articolo 74 del codice). Di regola, quindi, alla persona che è responsabile di più reati si applica la somma delle pene stabilite per ciascuna infrazione. Tuttavia il sistema del cumulo materiale subisce dei temperamenti attraverso la posizione di limiti massimi che non possono essere superati. Difatti, l'articolo 44 del progetto di legge (articolo 78 del codice) determina i limiti degli aumenti delle pene principali e l'articolo 45 (articolo 79 del codice) stabilisce i limiti dell'aumento delle pene accessorie.

Con l'articolo 46 del progetto di legge si modifica completamente l'articolo 81 del codice, stabilendo che è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni di legge, ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.

Nell'ipotesi di concorso di reati con unicità di azione si abbandona il sistema del cumulo giuridico, che si ha appunto allorché si applica la pena più grave con un aumento di pena corrispondente non al computo complessivo delle altre pene, ma ad una congrua quota fissata dalla legge. In verità, la dottrina ha sempre considerata inaccettabile la identità di trattamento delle due ipotesi di concorso e cioè del concorso con pluralità di azioni (concorso materiale) e del concorso con unicità di azione (concorso formale o ideale). È stato rilevato che se pur debbano considerarsi fondate le obiezioni mosse alla soluzione adottata dal codice Zanardelli che regolava il concorso con unicità

di azione col criterio dell'assorbimento, tuttavia è da convenire che la soluzione del cumulo materiale adottata dal codice vigente è inaccettabile. Nella determinazione del regime penale da applicare alle due ipotesi di concorso occorre, difatti, tener presente la loro diversità di struttura. È vero che nell'una e nell'altra ipotesi ci troviamo in presenza di una pluralità di reati, ma è anche vero che l'unicità o la pluralità delle condotte, attraverso cui si realizza la pluralità delle condotte, attraverso cui si realizza la pluralità delle lesioni, non può essere trascurata nella determinazione del regime penale. Indubbiamente, l'ipotesi di chi uccide due persone con una sola azione presenta notevoli differenze quantitative rispetto alla ipotesi di chi uccide due persone con più azioni.

Con lo stesso articolo 46 si disciplina la figura del reato continuato, per il quale si prevede lo stesso regime adottato per il concorso con unicità d'azione, considerato sotto l'aspetto del concorso formale omogeneo ed eterogeneo, e si prevede poi l'allargamento della sua sfera normativa estendendola alle ipotesi nelle quali con più azioni od omissioni si violano diverse disposizioni di legge. Si abbandona così il criterio della omogeneità delle lesioni, ferma restando l'esigenza che la pluralità delle lesioni possa ricollegarsi ad un medesimo disegno criminoso. In tal modo si elimina la disparità di trattamento tra concorso con unicità di azione, omogeneo ed eterogeneo, e reato continuato. Difatti, per il codice vigente, l'equiparazione di regime penale tra concorso formale e concorso materiale assumeva aspetti di grave ingiustizia, se posta in confronto con il trattamento riservato al reato continuato, per il quale non vengono inflitte tante pene quante sono le lesioni, ma una sola pena, congruamente aumentata. Così, chi uccide con un solo colpo di fucile due persone per il codice vigente è punito più gravemente di chi in tempi diversi uccide due persone con due distinte azioni, sia pure in esecuzione dello stesso disegno criminoso.

Ed, infine, l'articolo 46 del progetto di legge, stabilisce che in caso di concorso formale o di reato continuato la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti. Si è voluto, così, escludere la possibilità di applicare una pena eccedente il cumulo delle pene previsto per il concorso materiale.

Con l'articolo 47 del progetto di legge, infine, si ritoccano gli articoli 82 e 83 del

codice, in relazione alle modificazioni apportate agli articoli 59, 60 e 81 del codice.

Colmando una lacuna del codice si prevede, poi, la disciplina dell'*aberratio ictus* quando siano offese più di due persone.

Si prevedono due ipotesi. La prima, qualora oltre alla persona diversa sia anche offesa anche quella alla quale l'azione era diretta. In tal cosa il colpevole soggiace alla pena stabilita per il fatto più grave, ma la pena è aumentata (nel codice vigente l'aumento era fino alla metà). La seconda, qualora siano offese più di due persone: in tal caso la pena è aumentata fino alla metà.

Le modifiche più significative riguardanti il soggetto attivo del reato concernono l'abrogazione dell'articolo 90 del codice, relativo agli stati emotivi e passionali, l'istituto della recidiva e la soppressione della figura del delinquente per tendenza.

Nell'articolo 48 del progetto di legge si prevede una diminuzione di pena, da un terzo alla metà, per la infermità parziale regolata dall'articolo 89 del codice.

Con l'articolo 49 viene abrogato l'articolo 90 del codice, relativo alla non influenza degli stati emotivi e passionali sull'imputabilità. Si motiva l'abrogazione rilevando che la scienza riconosce che in determinati casi estremi l'emozione o la passione possano togliere o diminuire la capacità di volere. Sicché, anche lo stato d'ira può essere presa in considerazione ai fini di escludere l'imputabilità.

In verità, la proposta soppressione dell'articolo 90 appare in contrasto con l'intendimento, da più parti manifestato, relativo alla soppressione dell'articolo 587 del codice, che prevede l'omicidio e la lesione personale per causa d'onore, considerato come arcaico e non più rispondente alla moderna coscienza civile.

Con l'articolo 50 del progetto di legge si prevede una riduzione facoltativa di pena per i reati commessi in stato di ubriachezza non accidentale (cioè dolosa o colposa), sempre che l'ubriachezza non sia abituale o preordinata. Per quest'ultimo caso è stato mantenuto l'aumento di pena previsto dal codice vigente, mentre per l'ubriachezza abituale, eliminato l'aumento di pena, è stata esclusa la possibilità dell'attenuazione.

Lo stesso articolo del progetto di legge modifica, oltre gli articoli 92 e 94 del codice, anche l'articolo 98, relativo alla imputabilità dei minori, prevedendo una diminuzione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per il minore che, nel momen-

to in cui ha commesso il fatto, ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto. Il codice vigente prevede che la pena dell'interdizione non può avere, quando si tratta di delitti con pena detentiva superiore ai cinque anni, una durata superiore a cinque anni, mentre il progetto di legge ne fissa la misura massima in tre anni.

Con l'articolo 51 si riforma radicalmente l'articolo 99 del codice, che disciplina la recidiva. Difatti, l'aumento di pena per il recidivo diventa facoltativo, l'ipotesi facoltativa prevista dal codice (articolo 100) viene abolita, e si riducono gli aumenti di pena per le singole ipotesi di recidiva. Infine, si stabilisce che in nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo reato.

Con l'articolo 53 del progetto di legge, si abroga l'articolo 108 del codice, che prevedeva la figura del delinquente per tendenza.

In verità, la dottrina aveva sempre considerato la figura del delinquente per tendenza un *rebus*, una nuova sfinge sorta sull'orizzonte delle discipline criminologiche e giuridiche. Il delinquente per tendenza per i compilatori del codice non era il delinquente folle, né il delinquente nato di Lombroso, ma un delinquente pienamente imputabile.

Ma così delineata e descritta, è stato rilevato, la figura del delinquente per tendenza deve considerarsi come una artificiosa creazione giuridica. Se per delinquente per tendenza, è stato chiarito, deve intendersi colui, la cui struttura psichica riveli una inclinazione naturale al delitto, compiuto con malvagità d'animo, senza che sia psicopatico, né degenerato, né malato, né folle morale, né individuo con responsabilità soppressa e diminuita, si deve concludere che questo tipo di criminale non esiste. Si tratta, ha avuto modo di rilevare l'onorevole Vassalli, di figura che da tempo la dottrina ed anche l'esperienza pratica hanno identificato come ibrida ed artificiosa, non corrispondente ai dati delle indagini criminologiche.

Rimane, invece, la previsione delle figure del delinquente abituale e professionale. Ma con l'articolo 54 del progetto di legge si modifica l'articolo 109 del codice, nel senso di esigere, perché si possa dar luogo all'applicazione delle misure di sicurezza per effetto della dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato, l'accertamento della pericolosità sociale del colpevole. L'enunciazione del principio che vi sia sempre, come presupposto dell'applicazione di misure di sicurez-

za, l'accertamento della pericolosità sociale di chi ha commesso il fatto importerà, come si vedrà in appresso, la modifica degli articoli 204 e 208 del codice.

Le innovazioni di maggior conto in tema di concorso di persone nel reato riguardano gli articoli 114, 116, 117 e 118 del codice.

Con l'articolo 55 del progetto di legge si modifica l'articolo 113 del codice, relativo alla cooperazione colposa, sostituendo all'espressione « ha determinato a cooperare nella condotta colposa ».

Con l'articolo 56 si apportano modifiche all'articolo 114 del codice, stabilendo l'obbligatorietà della diminuzione di pena ed aumentando le diminuzioni stesse, che operano nella misura da un terzo alla metà.

Con l'articolo 57 del progetto di legge si è inteso riformare l'articolo 116 del codice, al fine di eliminare, è stato chiarito, la responsabilità oggettiva contemplata nell'articolo stesso. A tal fine si è voluto richiedere, perché l'evento diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti possa addebitarsi anche a chi l'evento non ha voluto, che l'evento stesso sia conseguenza « prevedibile » dell'azione od omissione. La norma, è stato rilevato, non è stata soppressa, ma vi è stato innestato il concetto di prevedibilità che serve sicuramente ad eliminare la responsabilità oggettiva. Si è inserito un aggettivo, è detto anche nella relazione, che dà la possibilità al magistrato di escludere da ogni responsabilità colui o coloro i quali partecipano ad un reato che è andato al di là delle proprie conoscenze, delle proprie intenzioni; si è stabilito che si risponde se queste cause sono prevedibili: e la prevedibilità — si conclude — pare che sia un elemento essenziale ai fini della definizione della partecipazione penale nei delitti che appartengono soggettivamente ad altri.

Ma non mi sembra che con l'introduzione del requisito della prevedibilità possa considerarsi risolto il problema posto dall'articolo 116 del codice.

Che con l'introduzione del requisito della prevedibilità si riesca ad eliminare la responsabilità oggettiva configurata nell'articolo 116 è la tesi seguita dalla giurisprudenza delle corti di merito. Alla tesi ha dato la sua adesione anche la Corte costituzionale. La tesi poggia sulla constatazione che anche nell'ipotesi di responsabilità *ex* articolo 116 si riscontra un rapporto di causalità psichica concepito nel senso che il reato diverso o più grave commesso dal concorrente deve poter rappresentarsi alla psiche dell'agente nell'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti

umani, come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto.

La presenza, quindi, della prevedibilità dell'evento non voluto, che si definisce come coefficiente di colpevolezza, ha portato alla conclusione che nel caso dell'articolo 116 non si versa in tema di responsabilità oggettiva. Sicché, il requisito della prevedibilità, pur non figurando nell'articolo 116 del codice vigente, è stato « argomentato » dalle corti di merito che nei singoli casi dallo sviluppo logico del delitto voluto.

Ma, in verità, i risultati ai quali si è pervenuti, muovendo dalla esigenza di accertare la presenza di un *quid* psichico anche nella ipotesi dell'articolo 116, sono assolutamente insoddisfacenti, perché è eccessivo attribuire a titolo di dolo conseguenze soltanto prevedibili od anche previste. Il dolo è coscienza e volontà del fatto e il criterio della prevedibilità od anche della previsione non può giustificare e spiegare la responsabilità a titolo di dolo. Sicché, anche con l'introduzione del requisito della prevedibilità, il problema posto dall'articolo 116 non può considerarsi risolto. Così come non può considerarsi risolto il problema della eliminazione della responsabilità oggettiva, per quello che si è già avuto modo di dire. Siamo sempre in presenza di una ipotesi di responsabilità senza colpevolezza e, perciò, di fronte ad una forma di responsabilità anomala. Ed, in definitiva, il problema della responsabilità per l'evento diverso sorge appunto perché l'evento si realizza, rispetto al concorrente che non l'ha voluto, al di fuori di ogni forma tipica di partecipazione psicologica. Ma non solo l'evento diverso si realizza al di fuori di ogni partecipazione psicologica, ma si attribuisce anche al di fuori di ogni connessione causale.

Sotto il profilo della causalità si è verificato, nell'applicazione giudiziaria, un fenomeno opposto a quello che si è verificato per ciò che concerne l'elemento della partecipazione psicologica. Difatti, per quanto l'articolo 116 non richieda alcun requisito di natura psicologica, tuttavia le corti di merito, come si è precedentemente rilevato, ne hanno ripetutamente proclamato la esigenza, al fine di attribuire l'evento diverso al concorrente che non l'aveva voluto. Mentre per il rapporto di causalità, pur essendo richiesto che l'evento sia conseguenza dell'azione od omissione, tuttavia le corti di merito nell'applicazione pratica hanno, attraversato un processo interpretativo largamente seguito, svuotato di ogni efficacia il requisito stesso. Difatti, la esigenza causale espressamente posta, viene

accertata attraverso una connessione tra delitto concordato e delitto realizzato. Si consideri, ad esempio, l'uccisione di uno degli aggrediti da parte di un concorrente armato che partecipi al delitto di rapina. In tal caso, si è detto, l'uccisione si ricollega al processo esecutivo criminoso concordato e ne rappresenta la derivazione dell'attività inerente al predetto processo esecutivo, per cui viene a concretarsi, in tal caso, un rapporto di causalità materiale tra siffatta attività e l'uccisione stessa, che comporta la responsabilità anche degli altri concorrenti al delitto di rapina, ai sensi dell'articolo 116.

Alle stesse conclusioni si perviene allorché nella realizzazione del delitto di sequestro uno dei concorrenti uccida il sequestrato, che aveva opposto resistenza o il correo del palo, il quale, armato e posto dai complici a copertura della loro attività, uccide taluno che accorra per impedire il furto.

Ma, in verità, l'articolo 116 del codice, nel testo vigente, richiede, così come fa l'articolo 57 del progetto di legge, che l'evento non voluto sia « conseguenza » dell'azione od omissione del concorrente che non ha voluto l'evento. Conseguentemente, la connessione causale da accertare non è già quella tra delitto realizzato e delitto concordato, ma tra l'evento diverso e l'azione od omissione del colpevole. L'evento diverso, cioè, deve potersi riportare come effetto a causa all'azione od omissione del partecipe che non l'ha voluto. La rilevanza dell'azione del partecipe deve accertarsi rispetto all'evento, perché soltanto così si potrà stabilire, tra il soggetto e l'evento che si intende attribuire, quel carattere di « suità » in cui si fa consistere, dalla Corte costituzionale, il requisito della personalità della responsabilità penale, enunciato nell'articolo 27 della Costituzione.

Il criterio della « suità », così come viene indicato dalla Corte costituzionale, esprime indubbiamente un rapporto diretto tra agente ed evento. Non può pertanto accertarsi attraverso un rapporto « mediato » di causalità. Ma se, d'altra parte, si dovesse attribuire l'evento diverso — in relazione a quanto è espressamente indicato nell'articolo 116 del codice — soltanto allorché l'evento sia conseguenza anche dell'azione od omissione del partecipe, si perverrebbe praticamente alla esclusione della responsabilità in tutte le ipotesi in cui il problema sorge e, quindi, la disposizione dell'articolo 116 perderebbe ogni valore ed efficacia. In verità, se si potesse accertare la sussistenza di un collegamento diretto tra l'azione del partecipe e l'evento

diverso il problema non sorgerebbe. Difatti, se una persona ha materialmente partecipato alla realizzazione dell'evento diverso non potrà affermarsi che non l'abbia anche voluto. Non è possibile, in altri termini, cooperazione materiale alla realizzazione dell'evento diverso senza la coscienza e la volontà dell'evento stesso. La cooperazione materiale implica, necessariamente la coscienza e la volontà del fatto al quale l'agente collabora.

La verità è che il presupposto per le ipotesi prese in considerazione dall'articolo 116 del codice è esattamente che l'agente non abbia materialmente cooperato, nel senso che non abbia portato alcun contributo alla realizzazione dell'evento, e che, pertanto, non sussista un rapporto di causalità. Il problema sorge, in breve, perché l'evento diverso non è stato né voluto, né causato. Praticamente, quindi, si attribuisce un evento voluto e causato da altri. Parrebbe, così, che l'incostituzionalità dell'articolo 116 del codice non vada valutata per l'attribuzione di un evento senza partecipazione psicologica, quanto perché si attribuisce un evento causato da altri in violazione all'articolo 27 della Costituzione, che, ponendo il principio della responsabilità personale, ha inteso riferirsi al presupposto della « suità », come è stato chiarito dalla Corte costituzionale, dal punto di vista della causalità materiale, come presupposto della responsabilità penale.

La verità è che vi sono imprescindibili esigenze di politica criminale, che in questa materia e, particolarmente, nell'attuale situazione, vanno tenute presenti. E le corti di merito, in definitiva, hanno inteso adeguare la interpretazione dell'articolo 116 del codice a queste esigenze. Ed allora, al fine di risolvere correttamente il problema, riteniamo che potrebbe stabilirsi che il partecipe che non ha voluto né causato l'evento diverso da quello concordato risponde del reato voluto e la pena è aumentata.

Nell'articolo 58 del progetto di legge si disciplina il concorso di estranei in un reato proprio e l'ipotesi del mutamento del reato per taluno dei concorrenti e si sancisce l'esigenza della conoscenza sia per la prima sia per la seconda ipotesi, mantenendo una diminuzione di pena facoltativa per entrambe le ipotesi. Nel codice vigente è prevista una diminuzione di pena nel caso di mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti, ma si prescinde dalla conoscenza. Sicché, la diminuzione di pena si giustifica per il fatto dell'attribuzione di un reato che aveva subito un mutamento di titolo, anche nel caso che

taluno dei concorrenti non conoscesse le condizioni o le qualità personali del colpevole o i rapporti tra colpevole ed offeso; ma parrebbe non trovare una solida giustificazione la diminuzione di pena allorché si richieda la conoscenza delle condizioni e degli altri fattori che hanno determinato il mutamento del reato. L'estraneo, quindi, risponde del fatto dell'intraneo » quando conosce i rapporti o le condizioni dalle quali tale qualità ha origine. Se l'agente conosce quelle qualità risponderà del reato commesso dall'intraneo; se non le conosce va immune da responsabilità, quando senza quelle qualità il fatto non costituirebbe reato, e se costituisce reato diverso dovrà rispondere soltanto di questo.

Radicalmente rinnovato è stato, con l'articolo 59 del progetto di legge, anche l'articolo 118 del codice, che disciplina la valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti in materia di concorso di persona nel reato. Anche qui opera il criterio della conoscenza come presupposto per l'estensione delle circostanze aggravanti (soggettive od oggettive) a carico di tutti i concorrenti, mentre le circostanze oggettive, che attenuano la pena, sono sempre valutate a favore di tutti i concorrenti.

Con l'articolo 60 del progetto di legge si confermano i criteri vevoli per il computo della pena indicati nell'articolo 134 del codice.

Con l'articolo 61 si ritocca l'articolo 135 del codice, stabilendo la misura di ragguglio tra pene pecuniarie e pene detentive, fissata in lire ventimila.

Con l'articolo 62 si modifica l'articolo 136 del codice, relativo alla conversione di pene pecuniarie, e si stabilisce che le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilità del condannato si convertono, rispettivamente, nella reclusione per non oltre diciotto mesi e nell'arresto per non oltre quattro mesi (nel codice vigente, rispettivamente tre e due anni). Si prevede altresì che in tali casi alla esecuzione delle pene detentive può essere sostituita, ad istanza del condannato, la prestazione di un'opera determinata al servizio dello Stato, della regione, della provincia, o del comune: un giorno di lavoro è raggugliabile ad un giorno di pena detentiva.

Il condannato, è infine stabilito, può sempre far cessare la pena sostituita, pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena già sofferta.

Nessuna modifica rilevante è stata apporata, con l'articolo 63 del progetto di legge agli articoli 137, 139, 140 del codice, né con

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 SETTEMBRE 1973

l'articolo 64 agli articoli 142 e 143 del codice, né, infine, con l'articolo 65 agli articoli 145, 146, 147 del codice.

Di rilievo è, invece, la innovazione inserita nell'articolo 148 del codice con l'articolo 66 del progetto di legge, relativo alla infermità psichica sopravvenuta al condannato. Si stabilisce, difatti, nell'ultimo capoverso che il periodo di ricovero è considerato come esecuzione della pena ed è detratto dalla durata complessiva della pena stessa.

Modifiche vengono arretrate, rispettivamente, all'articolo 151 del codice con l'articolo 67 del progetto di legge, agli articoli 157 e 158 con l'articolo 68; mentre con l'articolo 69 si abroga l'articolo 159 del codice e con l'articolo 70 si modifica l'articolo 160 del codice. Con l'articolo 71 si riforma l'articolo 161 del codice e con l'articolo 72 si ritocca l'articolo 162. Modifiche vengono arretrate anche agli articoli 163, 164, 166, 167, 168, 169, 172, 173, 175, 176, 177, 179 e 184 del codice.

Con l'articolo 67 del progetto di legge si modifica l'articolo 151 del codice, eliminando l'ultimo capoverso, che escludeva l'applicazione dell'amnistia ai recidivi nei casi previsti dai capoversi dell'articolo 99 del codice, agli abituali, ai professionali e ai delinquenti per tendenza. Si stabilisce inoltre che l'amnistia è sempre rinunciabile.

Radicalmente modificati, con l'articolo 68, gli articoli 157 e 158 del codice, che disciplinano la prescrizione.

In primo luogo, vengono notevolmente ridotti i termini della prescrizione. Si esclude altresì, per determinare il tempo necessario a prescrivere, la considerazione dell'aumento per le circostanze aggravanti, mentre si considera la diminuzione stabilita per le circostanze attenuanti.

In verità, le innovazioni apportate in materia di prescrizione hanno fatto sorgere delle perplessità che sicuramente saranno valutate dalla Camera.

La decorrenza del termine della prescrizione viene poi modificato nel caso di reato continuato. Difatti, nella continuazione di reati il termine decorre, per ogni reato, dal giorno in cui è stato commesso e non già, come nel codice vigente, dal giorno in cui è cessata la continuazione.

Con l'articolo 69 si abroga l'articolo 159 del codice, che disciplina la sospensione del corso della prescrizione.

Con l'articolo 17 si modifica l'articolo 160 del codice, che disciplina la interruzione del corso della prescrizione. Tra le ipotesi di interruzione si considerano anche i casi di auto-

rizzazione a procedere o di questione deferita ad altro giudizio ed ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge. Queste ipotesi, considerate ora come ipotesi che danno luogo all'interruzione, erano considerate, nel testo che si abroga, come ipotesi di sospensione.

Con l'articolo 71 si ritocca l'articolo 161 del codice, allineandone il contenuto alla eliminazione delle ipotesi di sospensione della prescrizione, derivante dall'abrogazione dell'articolo 159 del codice.

Con l'articolo 72 si modifica l'articolo 162 del codice, che disciplina l'oblazione nelle contravvenzioni e si configura la validità della oblazione fino a « prima dell'apertura del dibattimento », sopprimendo, così le parole, che figurano nel codice vigente, « ovvero prima del decreto di condanna ».

Di particolare rilievo sono, invece, le innovazioni in materia di sospensione condizionale della pena. In primo luogo, con l'articolo 73 del progetto di legge si estende la possibilità della concessione della sospensione per una sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, invece di un anno, come è previsto nel codice vigente all'articolo 163. In secondo luogo, si estende la possibilità di ordinare la sospensione condizionale della pena, per coloro che hanno compiuto gli anni diciotto e non ancora gli anni ventuno, e per coloro che hanno compiuto gli anni settanta, quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi.

Infine, con l'articolo 74 del progetto di legge si inserisce nell'articolo 164 del codice il principio secondo cui la sospensione può essere ordinata anche nel caso di una nuova condanna, qualora la pena, cumulata a quella precedentemente sospesa, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163. Sicché, è consentito concedere la sospensione condizionale della pena non una volta soltanto, ma due.

La innovazione si fa derivare da una decisione della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo per contrasto con il primo comma dell'articolo 3 della Costituzione, il terzo capoverso dell'articolo 164 del codice penale, nella parte in cui esclude che possa concedersi una seconda sospensione condizionale (sentenza n. 73 del 1971). Ma va anche rilevato che la Corte ha dichiarato l'illegittimità del divieto rispetto ad un delitto commesso anteriormente al delitto per cui si è

ottenuta la concessione della sospensione condizionale.

La proposta, è stato rilevato dal Delitala, potrebbe anche meritare approvazione, ma occorre che la magistratura venga richiamata ad una più attenta considerazione delle finalità dell'istituto, di modo che la sospensione condizionale finisca di ricevere l'applicazione indiscriminata e meccanica alla quale assistiamo ogni giorno. È inutile riformare le leggi se i giudici non continuano l'opera legislativa, applicandole con i medesimi intenti. Altrimenti la possibilità di una seconda concessione del beneficio si risolverà non in vantaggio, ma in un danno.

Con l'articolo 75, del progetto di legge, modificando l'articolo 166 del codice, si estende l'efficacia della sospensione anche alle pene accessorie.

Con l'articolo 76 del progetto di legge si estende l'efficacia dell'estinzione ad ogni altro effetto penale.

Con l'articolo 77 del progetto di legge si prevedono le ipotesi in cui ha luogo la revoca e modificando l'articolo 168 del codice, si prevede la revoca a seguito di condanna per un delitto anteriormente commesso, allorché la pena cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163 del codice.

Si prevede, infine, una ipotesi di revoca facoltativa, qualora il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che cumulata a quella precedentemente sospesa, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163 del codice. In tal caso, il giudice, tenuto conto dell'indole e della gravità del reato, può revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena.

Profondamente modificato risulta anche l'istituto del perdono giudiziale.

Difatti, con l'articolo 78 del progetto di legge si modifica l'articolo 169 del codice, che prevede il perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto. Si estende, in primo luogo, la sfera di validità del perdono giudiziale, che può essere concesso quando il giudice ritiene di potere applicare congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, convertita a norma di legge e cumulata alla pena detentiva, priverebbe il minore complessivamente della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi. Si estende, poi, il perdono giudiziale solo nel giudizio a coloro i quali hanno delinquito per la prima volta dopo aver compiuto il diciottesimo anno

fino al ventunesimo anno. Ma in tal caso la sfera di validità del perdono subisce una restrizione, nel senso che la pena da applicare non deve superare un anno se detentiva, o se pecuniaria, solo o congiunta alla pena detentiva, e convertita a norma di legge non sia superiore a diciotto mesi.

Per il perdono giudiziale rimane fermo il principio che non può essere concesso più di una volta.

Con l'articolo 78 del progetto di legge, si modifica anche l'articolo 172 del codice, che prevede l'estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo. Anche in materia di estinzione della pena per decorso del tempo i termini vengono ridotti. Con le nuove disposizioni la pena della reclusione superiore a trenta anni si estingue in trenta anni. La pena della reclusione non superiore a trenta anni si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e in ogni caso non superiore a venti anni e non inferiore ad otto (per il codice vigente non superiore a trenta e non inferiore ad otto).

La pena della multa si estingue in cinque anni (per il codice vigente in dieci anni).

Ancora con l'articolo 78 del progetto di legge, si modificano i termini previsti nell'articolo 173 del codice per l'estinzione delle pene dell'arresto e dell'ammenda. Si stabilisce, difatti, che la pena dell'arresto si estingue in tre anni e quella dell'ammenda in due. Per il codice vigente le pene dell'arresto e dell'ammenda si estinguono in cinque anni. Il termine era raddoppiato se si trattava di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99 del codice, ovvero di delinquenti abituali e professionali.

Anche l'istituto della non menzione della condanna nel certificato del casellario viene modificato nel senso che il beneficio viene esteso alle ipotesi in cui la pena detentiva inflitta non sia superiore a tre anni nonché ai casi di condanna a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, non superi nel suo complesso tre anni e sei mesi. Si stabilisce poi che la non menzione può essere concessa fino a tre volte, in caso di condanna a sole pene pecuniarie per contravvenzione, e fino a due volte qualora una delle condanne, o entrambe, siano relative a pene detentive per contravvenzioni o a pene pecuniarie per delitti, ovvero quando ad una prima condanna a pena pecuniaria per contravvenzione segua un'altra condanna a pena detentiva per delitto.

Innovazioni vengono apportate anche per quanto riguarda la revoca del suddetto beneficio che ha luogo allorché il condannato sia successivamente condannato a pena detentiva per delitto non colposo, ovvero commetta altro reato oltre i limiti stabiliti senza fruire della non menzione della condanna, ovvero dopo una prima condanna a pena detentiva per delitto riporti un'altra condanna della stessa specie o altre due condanne a pene pecuniarie per contravvenzioni.

Anche l'istituto della liberazione condizionale, previsto dall'articolo 176 del codice, viene rielaborato dall'articolo 80 del progetto di legge.

In primo luogo, non viene mantenuto il limite massimo dei cinque anni di pena residua; così come è nel codice vigente. Si stabilisce, difatti, che il condannato a pena detentiva non superiore a trenta anni può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno la metà inflittagli. (Va rilevato anche che l'abolizione del limite dei cinque anni figurava già nella riforma del 1946).

La soppressione di tale riserva, è stato esattamente rilevato dal senatore Leone, impone una responsabile e rigorosa valutazione della condizione fondamentale della certezza del ravvedimento da parte dell'organo predisposto alla relativa decisione, specie in relazione alle più gravi pene.

La confluenza nell'istituto del fine repressivo della pena e del concorrente fine educativo costituisce uno dei più impegnativi compiti applicativi della norma.

Si prevede, poi, che il condannato a pena detentiva superiore agli anni trenta può essere ammesso alla libertà condizionale soltanto quando abbia scontato almeno venti anni di pena.

Con l'articolo 81 del progetto di legge si ritocca l'articolo 177 del codice, relativo alla revoca della liberazione condizionale o all'estinzione della pena.

Con l'articolo 82 del progetto di legge si rivede il contenuto dell'articolo 179 del codice, relativo alla riabilitazione, al fine di indicare in modo più chiaro e preciso le condizioni per la riabilitazione stessa. Si prevede, particolarmente, che i termini raddoppiati per i recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99 del codice, per i delinquenti abituali o professionali, sono ridotti alla metà nei casi di condanna concernenti minori degli anni ventuno. In ogni caso, non è computato

nei termini il periodo trascorso in esecuzione di misura di sicurezza detentiva.

Infine, con l'articolo 83 del progetto di legge si abroga l'articolo 184 del codice penale relativo alla estinzione della pena di morte, dell'ergastolo o di pene temporanee nel caso di concorso di reati.

In materia di sanzioni civili le modifiche al codice sono di poco rilievo. Va, tuttavia, segnalata la soppressione, con l'articolo 184, dell'articolo 188, che prevede a carico del condannato l'obbligo di rimborso all'erario dello Stato delle spese per il mantenimento negli stabilimenti di pena e la conseguente responsabilità civile con tutti i beni mobili ed immobili.

Con gli articoli 85 e 86 del progetto di legge si ritoccano, rispettivamente, gli articoli 189 e 191 del codice, con riferimento all'abrogazione dell'articolo 188.

Fondamentali sono le modifiche apportate in materia di misure di sicurezza. In primo luogo, con l'articolo 7 del progetto di legge si riforma l'articolo 204 del codice, stabilendo il principio che le misure di sicurezza « sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa ». Si abbandona così il principio della « pericolosità presunta » per affermare il principio di una correlazione tra applicazione di misure di sicurezza e accertamento della pericolosità. Sicché, non può darsi luogo alla applicazione delle misure di sicurezza se non dopo l'accertamento della pericolosità sociale. Ma non si è voluto parlare, è stato chiarito, fino alle estreme conseguenze il principio della effettiva correlazione tra l'applicazione delle misure di sicurezza e la pericolosità sociale, in quanto si è ritenuto che i casi di pericolosità presunta debbono essere conservati per quegli stessi criteri di politica criminale che presiedettero nel 1930 alla configurazione della pericolosità presunta.

Nei casi espressamente determinati, stabilisce il secondo alinea capoverso dell'articolo 87 del progetto di legge, la qualità di persona socialmente pericolosa è presunta dalla legge. Nondimeno, anche in tali casi, l'applicazione delle misure di sicurezza è subordinato all'accertamento di tale qualità, se la condanna o il proscioglimento è pronunciato dopo dieci anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto, qualora si tratti di infermi di mente, nel caso di reati puniti con la reclusione superiore a venti anni, e dopo cinque anni in ogni altro caso.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 SETTEMBRE 1973

Con l'articolo 88 del progetto di legge, si modifica l'articolo 207 del codice, che disciplina la revoca delle misure di sicurezza personali e si stabilisce che la misura di sicurezza è revocata se le persone ad essa sottoposte hanno cessato di essere socialmente pericolose, e che la revoca o la commutazione della misura di sicurezza in misura di sicurezza non detentiva è disposta dal giudice anche se non è decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge. « Sostituendo alla decisione del ministro della giustizia, è detto nella relazione al Senato del senatore Leone al disegno di legge n. 351 presentato nella V legislatura, « la decisione del giudice accompagnata da garanzie giurisdizionali, si è resa operante e più garantita l'ipotesi dell'anticipata revoca della misura di sicurezza, si da mantenere costante il confronto tra l'attualità della pericolosità e la permanenza della misura di sicurezza ».

Con l'articolo 89 del progetto di legge si modifica l'articolo 208 del codice, relativo al riesame e si stabilisce che, qualora la persona risulti ancora pericolosa, il giudice fissa per un ulteriore esame un nuovo termine non superiore al periodo minimo di durata stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza.

Con l'articolo 90 del progetto di legge si rielaborano gli articoli 210, 211, 214, 217 e 219 del codice, alla luce dei principi sanciti negli articoli precedenti.

Con l'articolo 91 del progetto di legge si rivedono gli articoli 220 e 221 del codice e si sancisce il principio che l'ordine di ricovero del condannato nella casa di cura e di custodia è eseguito prima che sia iniziata l'esecuzione della pena restrittiva della libertà personale. Si inverte, in tal modo l'attuale ordine di esecuzione tra la pena restrittiva della libertà personale e la casa di cura e di custodia per i semi imputabili. Il condannato, è poi stabilito, dimesso dalla casa di cura e di custodia è sottoposto all'esecuzione della pena.

Tuttavia, decorso il periodo minimo della durata della misura di sicurezza, il giudice di sorveglianza può ordinare che, in sostituzione della pena inflitta, il condannato resti per la corrispondente durata ricoverato in una casa di cura e di custodia. Uguale sostituzione il giudice può ordinare in ogni momento dell'esecuzione della pena, ed in ogni momento la sostituzione, può essere revocata. Si stabilisce, poi, che il tempo trascorso nella casa di cura e di custodia in sostituzione della pena inflitta è considerato, ad ogni effetto, come periodo di esecuzione della pena.

Si sancisce, infine il principio che l'applicazione delle cause estintive della pena non è impedita dalla disposta sostituzione della relativa esecuzione con il ricovero nella casa di cura e di custodia.

Con l'articolo 91 del progetto di legge, si ritocca anche l'articolo 221 del codice, relativo agli ubriachi abituali, disponendo che se si tratta di delitti per i quali sia stata inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, al ricovero in una casa di cura e di custodia può essere sostituita la libertà vigilata, previo accertamento della loro pericolosità sociale.

L'articolo 92 del progetto di legge prevede il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nel caso di proscioglimento per infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo, se l'imputato è persona socialmente pericolosa.

Con l'articolo 93 del progetto di legge si ritoccano l'articolo 224 del codice relativo al minore non imputabile e l'articolo 225, che riguarda il minore imputabile. La modifica relativa all'articolo 224 consiste nel fatto di sopprimere il primo capoverso dell'articolo stesso, con riferimento all'abolizione della pena di morte e dell'ergastolo, mentre la modifica apportata all'articolo 225 va ricollegata all'articolo 220 del codice stesso, modificato dall'articolo 91 del progetto di legge, nel quale si inverte l'ordine tra misura di sicurezza e pena per i semi infermi. Lo stesso principio si pone anche per il minore che ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, nel caso in cui sia riconosciuto imputabile. In tale ipotesi il giudice può ordinare il ricovero del minore in un riformatorio giudiziario anche prima che abbia inizio l'esecuzione della pena restrittiva della libertà personale. Valgono anche qui le regole dettate per i semi infermi dall'articolo 220 del codice modificate dall'articolo 91 del progetto di legge.

Con l'articolo 94 del progetto di legge si abroga l'articolo 227 del codice relativo alla assegnazione dei minori a riformatori speciali. « La proposta abrogazione » è stato chiarito dal senatore Leone, « ha le sue ragioni di essere nei moderni orientamenti psico-pedagogici in forza dei quali si prescinde da una preordinata tipologia di istituti, sia perché le reali esigenze dei minori ricoverati determinano le caratteristiche di ciascuna istituzione e sia per evitare agli istituti una etichetta che è, senz'altro, pregiudizievole al-

l'azione rieducativa. Basta pertanto la previsione generica dei riformatori ».

Infine, con l'articolo 95 del progetto di legge si modifica l'articolo 229 del codice, e si prevede che il giudice possa applicare la libertà vigilata quando il condannato è ammesso alla liberazione condizionale; e nell'ultimo capoverso si stabilisce che nel caso in cui sia stata disposta l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, il giudice, al termine dell'assegnazione, può ordinare che la persona da dimettere sia posta in libertà vigilata, ovvero può obbligarla a cauzione di buona condotta.

Con l'articolo 96 del progetto di legge, si abroga l'articolo 230 del codice, che stabiliva i casi nei quali doveva essere ordinata la libertà vigilata. In detto articolo si consideravano come ipotesi nelle quali la libertà vigilata doveva essere ordinata le due ipotesi che noi abbiamo indicato tre le modifiche apportate all'articolo 229 del codice dall'articolo 95 del progetto di legge.

Nel progetto di legge in discussione si è inoltre ritenuto di procedere ad uno stralcio delle disposizioni sull'omicidio in considerazione dell'avvenuta abolizione della pena di morte e della abolizione dell'ergastolo (che aveva sostituito la pena di morte), prevista dal provvedimento stesso.

In virtù di tale coordinamento si sono configurati tre gruppi di ipotesi di omicidio aggravato, riuniti in un nuovo articolo 576 del codice. L'articolo 577 viene, conseguentemente, abrogato.

I tre gruppi vengono disciplinati dall'articolo 97 del progetto di legge. Per il primo gruppo, che comprende le ipotesi più gravi, si prevede la pena della reclusione da ventiquattro a quaranta anni; per il secondo gruppo la reclusione da ventiquattro a trenta anni, per il terzo, infine, la reclusione da ventuno a ventisette anni.

Nel primo gruppo figura l'ipotesi di chi cagiona la morte di una persona nell'atto di commettere uno dei seguenti delitti: violenza carnale, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione. Nel secondo gruppo figura l'ipotesi di chi cagiona la morte di una persona per eseguire od occultare un altro reato, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo, ovvero la impunità di un altro reato.

Il collegamento tra le due ipotesi è evidente e, malgrado la diversità di locuzioni, potrebbe apparire non giustificata l'autonomia di previsione adottata. Ma, anche a con-

siderarla giustificata, può ritenersi accettabile l'inclusione nella forma più aggravata della ipotesi « nel commettere » rispetto all'altra « per eseguire » ?

Le restanti disposizioni del progetto di legge recano disposizioni transitorie e finali.

Nell'articolo 99 si stabilisce che in tutti i precetti legislativi in cui ricorre l'espressione « manicomio giudiziario », la medesima è sostituita da « ospedale psichiatrico giudiziario ».

Nell'articolo 100, con riferimento alla soppressione della figura del delinquente per tendenza, si dispone, che, in tutte le disposizioni di legge in cui ricorre, l'espressione « delinquente per tendenza » è soppressa.

Con gli articoli 101 e 103 si fa riferimento all'abolizione della pena dell'ergastolo e alla perpetuità dell'interdizione dai pubblici uffici. Nell'articolo 101 si dispone che la pena dell'ergastolo, inflitta con sentenza passata in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del provvedimento, è commutata nella pena della reclusione a trentacinque anni e l'interdizione dai pubblici uffici perpetua è commutata nella pena della interdizione per la durata di dieci anni.

Nell'articolo 102 si stabilisce che quando nella parte speciale del codice penale o in altre leggi è stabilita la pena della reclusione con l'indicazione soltanto del minimo, il massimo deve intendersi di anni ventiquattro. Ferme restando, poi, le sanzioni stabilite nel progetto di legge rispetto all'omicidio aggravato, in luogo della pena dell'ergastolo prevista dal codice penale o da leggi speciali, dove intendersi prevista la pena della reclusione da ventisette a quarant'anni.

L'esame dei singoli articoli, attraverso cui è stata realizzata la riforma, ci consente ora di determinare i criteri a cui si ispira il testo in discussione e, nello stesso tempo, di valutarne ed apprezzarne il significato e la portata.

Il principio ispiratore della riforma è stato quello di adeguare il codice ai precetti costituzionali e dar vita, perciò, ad un codice coerentemente e saldamente democratico.

Occorreva, è stato sottolineato, adeguare il codice penale ai principi della Costituzione e, perciò, al clima politico che ha determinato la costruzione del nuovo Stato democratico.

È fuor di dubbio che il diritto come fatto storico esprime nel suo complesso la struttura e la cultura di una società; per cui ogni sistema politico ha, potremmo dire, il

« suo » diritto. In verità, lo sviluppo democratico della società e dello Stato, con il conseguente affermarsi di principi politici e culturali d'ispirazione democratica, doveva necessariamente far sorgere il problema della revisione del sistema di difesa della società contro il delitto.

Il sistema democratico, in quanto diretto alla salvaguardia dell'individuo, poggia essenzialmente sul concetto di persona. La concezione democratica del diritto, rileva il Bettiol, è poggiata essenzialmente sul valore e sulla dignità della persona umana. Al centro, quindi, di un sistema penale d'ispirazione democratica vi è la persona umana; come al centro di una concezione totalitaria vi è lo Stato. Lo Stato non è più, in una concezione democratica, il « valore assoluto », ma diventa strumento al servizio della collettività e, perciò, della persona umana.

Muovendo da queste premesse, va risolto il problema della scelta e, soprattutto, della esecuzione degli strumenti di lotta contro il delitto. Si parla, perciò, di umanizzazione del sistema penale e, fondatamente, si ritiene che l'umanizzazione, nel senso di adeguamento alla dignità della persona umana, degli strumenti di lotta contro il delitto costituisce uno degli obiettivi preminenti di una costruzione di un diritto penale poggiato su principi democratici.

Sono queste le ragioni di fondo che hanno determinato, così come si è precedentemente rilevato, l'abolizione della pena dell'ergastolo.

L'umanizzazione del sistema penale fa apparire, poi, decisivo, il momento della esecuzione rispetto al momento della comminazione dei mezzi di difesa. Il vero problema, è stato affermato, del diritto penale d'ispirazione democratica consiste nell'umanizzazione dei mezzi di difesa penale. E sotto questo profilo diventa decisivo il criterio della prevenzione speciale, perché nella fase della esecuzione i mezzi di lotta contro il delitto debbono mirare alla rieducazione del condannato. Qui trova piena attuazione la norma costituzionale per la quale le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Umanizzazione e rieducazione appaiono, così, come termini correlativi.

Umanizzazione e rieducazione implicano anche la individualizzazione del sistema penale con la conseguente previsione, nel progetto di legge in discussione, di un ampio potere discrezionale al giudice, onde consen-

tirgli un adeguamento della sanzione al caso concreto.

Posto l'accento particolarmente nella finalità educativa di tutti i mezzi di lotta contro il delitto, la repressione diventa, essa stessa, in quanto tende alla rieducazione del reo, un momento, uno strumento dell'attività di prevenzione speciale nella lotta contro il delitto.

Ma l'attività di prevenzione dello Stato ha un rilievo più ampio, in quanto deve tendere alla rimozione delle cause sociali ed ambientali, da cui trae origine il delitto. Prevenzione e repressione sono così le forme attraverso cui si attua il sistema della difesa sociale, nel cui ambito si organizza la lotta contro il delitto.

E vorremmo qui rilevare che il principio della difesa sociale esprime una esigenza e va considerato come espressione tecnica che si qualifica in relazione alla concezione di vita alla quale esso si ricollega, nel senso cioè che ogni sistema politico esprime un meccanismo di difesa conforme ai principi politici ai quali esso si ispira.

L'umanizzazione dei mezzi di lotta contro il delitto deve, perciò, attuarsi nel quadro di una efficiente difesa sociale contro il delitto. Il principio di umanizzazione esprime, vorremmo dire, una « tendenza » che troverà attuazione con riferimento alla situazione concreta e reale.

Ecco perché si parla di « istinto della misura » della umanizzazione: perché, si ammonisce, se un sistema imperniato sul criterio della prevenzione generale può determinare, come si è avuto modo di rilevare, un « fiasco », una umanizzazione spinta senza la consapevolezza dei limiti potrebbe portare ad un indebolimento del sistema di lotta contro il delitto.

Sotto questo profilo avvertiamo che la proclamazione del principio della prevenzione speciale richiede stabilimenti penitenziari bene attrezzati che dispongano di installazioni idonee per la realizzazione dei fini educativi e riformatori dei mezzi di lotta contro il delitto.

Non pare, quindi, che possano giustificarsi le critiche mosse al progetto di legge in discussione che, secondo alcuni, sarebbe ispirato a criteri di eccessiva indulgenza, di « lassismo » pericoloso, che potrebbe portare ad un indebolimento della tutela della società contro il delitto. In verità, con l'attuale progetto di legge, si intende dare una nuova impostazione al problema della difesa contro il delitto, nel senso che si vogliono indicare le linee di una nuova politica criminale con

l'intendimento di pervenire ad una efficiente e valida difesa contro il delitto adottando sistemi e metodi diversi rispetto a quelli finora seguiti. È un'illusione, è stato rilevato, ritenere di combattere più efficacemente il delitto inasprendo le pene.

Né riteniamo possano considerarsi fondate le critiche di coloro che considerano il progetto di legge in discussione insufficiente ed inadeguato, affermando che esso limita la sua portata all'abrogazione o modificazione di alcune norme, lasciando il sistema intatto. Si doveva, è stato detto, ricostruire l'edificio e ci si è limitati a ritocchi e rappezzi. Ma il giudizio di insufficienza o meno va rapportato allo scopo che la riforma si proponeva e sotto questo profilo l'obiettivo di fondo della riforma stessa, l'adeguamento, cioè, ai precetti e al clima politico espresso dalla Costituzione, può considerarsi pienamente raggiunto.

Certamente poteva realizzarsi una riforma più vasta ed ampia, anche per soddisfare le istanze insistentemente e reiteratamente avan-

zate dalla dottrina, ma sarebbe occorso un lavoro lungo e complesso assolutamente inconciliabile con l'urgenza della riforma stessa.

In conclusione, salvo alcune riserve formulate nel corso della presente relazione e salvo quanto potrà emergere dalla discussione sulle linee generali e dall'esame dei singoli articoli, il relatore esprime parere favorevole al complesso del progetto di legge proveniente dal Senato.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,20.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

Dott. **GIORGIO SPADOLINI**

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO